



IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

SEZ. I

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(artt. 702 bis e ss. c.p.c.)

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 336 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2014, vertente

tra

C. e C.

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Davide Iannarelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Elvira Di Mezzo in Frosinone, via Mola Vecchia 2

RICORRENTI

e

UNICREDIT s.p.a.

in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Eurialo Felici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, via del Plebiscito 51

RESISTENTE

OGGETTO: azione di nullità e di risarcimento del danno

CONCLUSIONI

Per entrambe le parti: come da verbale di udienza del 9.12.2014

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, premesso di aver stipulato un contratto di mutuo con la banca resistente in data 21.11.2007 prevedente un tasso fisso corrispettivo del 6,24% ed un tasso di mora maggiorato di due punti percentuali rispetto a quello corrispettivo e premesso altresì che la somma dei due suindicati tassi eccedeva la c.d. soglia usuraria vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, hanno adito il giudice unico - dopo aver infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria - chiedendo la declaratoria di nullità ex art. 1815 comma secondo c.c. delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora

contenute nel contratto sopra indicato e, conseguentemente, di imputare a capitale le somme già corrisposte a titolo di interessi dai ricorrenti e di condannare altresì la resistente al risarcimento dei danni morali, indicati in € 15.000,00.

La banca resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande (o, in via subordinata, di determinare il dovuto previa applicazione dei soli tassi corrispettivi) e deducendo: i) di aver applicato i tassi espressamente concordati in forma scritta; ii) la genericità delle doglianze *ex adverso* articolate, non avendo parte ricorrente specificato in quale periodo vi sarebbe stato lo sconfinamento dei tassi rispetto alle c.d. soglie; iii) l'insussistenza dei presupposti per sommare gli interessi corrispettivi e di mora ai fini del rilevamento delle soglie, avendo tali tassi natura giuridica diversa.

La domanda di accertamento della nullità svolta dai ricorrenti non è fondata e non può dunque trovare accoglimento.

Nella specie è pacifico che, ove si procedesse alla verifica del superamento delle c.d. soglie usuraie sulla scorta dei criteri invocati da parte ricorrente (ossia mediante la somma aritmetica dei tassi corrispettivi e moratori contrattualmente previsti all'epoca della sottoscrizione del contratto), si riscontrerebbe il dedotto superamento dei c.d. tassi soglia.

Ritiene tuttavia il giudicante che le modalità di verifica del rispetto delle soglie prospettate da parte ricorrente non siano condivisibili per un molteplici ordine di ragioni.

Preliminarmente, risulta dirimente valutare se i tassi di interesse moratori possano effettivamente essere ricompresi tra gli oneri da considerare ai fini della verifica del superamento delle c.d. soglie, in quanto tale valutazione evidentemente precede ogni successiva considerazione circa le concrete modalità aritmetico – contabili mediante cui la ricomprensione degli interessi in commento possa poi essere materialmente operata.

Sul punto occorre in primo luogo ribadire che gli interessi corrispettivi e moratori hanno natura giuridica e conseguente funzione nettamente diversa: se infatti l'interesse corrispettivo costituisce il corrispettivo del mutuo, l'interesse moratorio configura una sorta di liquidazione presuntiva e forfettaria del danno causato dal mancato o dal ritardato pagamento di un'obbligazione pecuniaria.

Tanto premesso in punto di distinzione dei due istituti giuridici in commento, si rende necessario verificare se tale distinzione precluda – o non – l'applicabilità ai tassi moratori della normativa imperativa introdotta a contrasto dell'usura.

Sul punto giova innanzi tutto rammentare che, non esistendo una nozione civilistica di usura, l'interprete deve necessariamente far riferimento alla nozione di cui all'art. 644 c.p.

Ebbene se è vero che tale ultima norma fa riferimento alle commissioni e remunerazioni “a qualsiasi titolo” previste e se è altresì vero che l’art. 1815 c.c. del pari non introduce espresse distinzioni tra interessi corrispettivi e moratori, rileva questo giudice come non possa essere tuttavia obliterata la prima parte della norma penale in esame laddove, nell’individuare la fattispecie incriminatrice, esplicitamente si riferisce al “*corrispettivo di una prestazione di denaro*”, nonché il richiamo, del pari contenuto nella norma in esame, a delle poste che, comunque denominate, siano però volte a “*remunerare*” la controparte contrattuale.

Ne consegue l’impossibilità giuridica – prima ancora che tecnico/contabile - di ricondurre all’alveo di applicabilità di tale norma penale gli interessi moratori, i quali, lungi dal costituire il fisiologico corrispettivo del mutuo, configurano la sanzione per il solo eventuale e patologico inadempimento al contratto (come del resto ammesso dalla medesima giurisprudenza di legittimità allorché esclude la possibilità di riconoscere in privilegio gli interessi moratori ex art. 2855 comma secondo c.c., proprio perché tale norma fa riferimento ad solo un capitale che “*produce*” interessi; si veda, *ex multis*, Cass., sent. n. 21998/11).

Né peraltro è possibile pervenire a diverse conclusioni argomentando dal fatto che in tal modo si determinerebbe un vuoto di tutela ai danni del mutuatario, atteso che, anche a prescindere da ogni considerazione circa il preminente divieto di analogia ed il principio di tassatività in materia penale, la parte mutuataria ben potrebbe comunque allegare e provare i fatti sulla cui base sollecitare il potere officioso di riduzione della penale manifestamente eccessiva.

La condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 23273/10) ha infatti ammesso la possibilità di applicare l’art. 1384 c.c. anche in relazione alla clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori, purché siano dedotte e dimostrate le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività (ipotesi che nella specie non può dirsi invero ricorrente, non essendo stato neanche specificamente allegato l’inadempimento del mutuo e, quindi, la concreta applicazione della clausola determinativa degli interessi moratori).

Giova infine evidenziare anche che, ove si aderisse alla tesi prospettata da parte ricorrente, l’inadempimento potrebbe andare irragionevolmente a vantaggio proprio della parte inadempiente all’obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti entro le relative soglie, atteso che, l’eventuale superamento delle soglie a seguito della mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, comporterebbe la sanzione di cui all’art.

1815 secondo comma c.c. e, quindi, la non debenza di alcun interesse stando alla tesi propugnata da parte ricorrente.

Da tutto quanto sopra esposto consegue dunque il rigetto della domanda in esame.

E' tuttavia noto a questo giudice l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, seppur ancora a sezioni semplici e seppur senza rimeditare sistematicamente la suesposta nozione degli interessi di mora, include anche gli interessi moratori nella valutazione svolta ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia (Cass., sent. n. 5286/2000, Cass., sent. n. 5324/2003, Cass. sent. n. 16992/2007 e, da ultimo, Cass., sent. n. 350/13).

Ebbene, anche a voler prescindere dal suesposto inquadramento sistematico ed a voler dunque ipotizzare che gli interessi in questione – seppur non giuridicamente remuneranti il capitale – debbano essere comunque tenuti in considerazione nell'ambito della verifica dei tassi soglia, deve comunque escludersi che tale verifica possa svolgersi nel senso auspicato da parte ricorrente e, quindi, mediante la mera somma aritmetica dei due tassi per come convenuti al momento della sottoscrizione del contratto.

Sul punto, irrilevanti restando le censure svolte da parte resistente in ordine all'impossibilità di valutare il superamento di un tasso soglia in relazione ad un interesse – quello moratorio – la cui debenza risulta meramente eventuale al momento della sottoscrizione del contratto (risultando dirimente al riguardo la limpida volontà del legislatore di dare rilievo al momento della conclusione dell'accordo), deve infatti necessariamente sottolinearsi che ostano alla possibilità di procedere a tale mera somma aritmetica due considerazioni di ordine giuridico – contabile.

In primo luogo deve infatti evidenziarsi che nei casi, come quello di specie, in cui sia legittimamente prevista la capitalizzazione degli interessi in forza della nota delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (*id est*, per il caso del contratto di finanziamento, il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata non pagata così come comprensiva anche della quota di interessi corrispettivi) l'interesse moratorio viene a maturare su di una somma che – tecnicamente – è divenuta capitale al momento dell'applicazione dell'interesse moratorio medesimo (essendosi per l'appunto capitalizzata la quota interessi corrispettivi della rata non pagata).

Ne discende che, anche laddove nel contratto l'interesse moratorio sia numericamente parametrato a quello corrispettivo (nella specie, ad esempio, il tasso moratorio è quantificato in misura pari a quello corrispettivo maggiorato di due punti percentuali), in concreto non viene mai a realizzarsi una somma dei due interessi a carico del mutuatario: non al momento della stipula del contratto, non essendo evidentemente a tale epoca il mutuatario già inadempiente;

non al momento dell'inadempimento del mutuatario, venendo in tal caso il tasso moratorio ad applicarsi su poste che – in virtù del legittimo esercizio della capitalizzazione – sono divenute ormai capitale (trasformazione in capitale che, concernendo uno dei pretesi fatti costitutivi della nullità parziale dedotta dai ricorrenti, ben può essere esaminata *ex officio* dal giudice anche se non tempestivamente allegata dalla banca resistente, contrariamente a quanto invece argomentato dai ricorrenti nelle proprie note conclusive).

Né del resto può sostenersi che tale ricostruzione, seppur tecnicamente corretta (come evincibile dal fatto stesso che si utilizzi la nozione ed il vocabolo "*capitalizzazione*"), sia preclusa dalla diversa finalità delle due obbligazioni di pagamento degli interessi corrispettivi e di restituzione del capitale, atteso che tale diversa finalità può assumere rilievo solo ove l'anatocismo – in relazione alla natura, all'epoca di stipulazione od alle clausole del contratto di mutuo – risulti illegittimo e non anche nei casi – come quello di specie – in cui esso legittimamente abbia luogo mediante applicazione degli interessi moratori sull'intera rata non pagata comprensiva della relativa quota di interessi corrispettivi.

Né può infine ritenersi che tale ricostruzione confligga con l'insegnamento delle sezioni semplici del 2013 (e delle altre pronunzie sopra menzionate), atteso che con tali pronunzie la giurisprudenza di legittimità si è espressa in ordine alla necessità di considerare gli interessi moratori ai fini della verifica delle soglie, ma non ha affatto indicato quale operazione aritmetico – contabile debba essere concretamente eseguita per pervenire alla loro corretta valutazione né ha mai preso posizione a favore di una mera somma aritmetica tra le due poste.

Esclusa pertanto la necessità – imposta dalla normativa di settore o comunque indicata dalla autorevole giurisprudenza di legittimità – di procedere all'automatica sommatoria dei due tassi, deve inoltre rilevarsi che la mancata idonea rilevazione trimestrale degli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 108/96 risulta comunque *prima facie* ostativa rispetto alla possibilità di considerare effettivamente esistenti delle soglie relative agli interessi moratori (anche solo al fine, come pure ipotizzato da parte della giurisprudenza di merito, di ritenere nulla unicamente la relativa clausola e solo *in parte qua*, per poi applicare gli interessi corrispettivi fissati nei limiti delle soglie).

E' infatti noto che l'art. 644 c.p. rappresenta una norma penale in bianco nel senso che la concreta individuazione del c.d. tasso soglia viene sostanzialmente demandata alle rilevazioni trimestrali da eseguirsi secondo il procedimento prescritto dalla L. n. 108/96.

Ebbene non consta che, ancora all'attualità, vengano rilevati e segnalati trimestralmente gli interessi di mora ai fini del calcolo dei relativi tassi medi sulla cui base determinare poi i c.d. tassi soglia, limitandosi le istruzioni dell'organo di vigilanza ad escludere gli interessi moratori dal calcolo del TEGM (in buona sostanza perché non dovuti al momento dell'erogazione del credito e perché, in quanto mediamente più alti dei corrispettivi, la loro inclusione finirebbe per elevare le medie a sostanziale svantaggio proprio della clientela) ed a fare propri, in assenza di una puntuale previsione legislativa che determini una specifica soglia in caso di interessi moratori, i risultati di un'indagine per cui *"la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"* (si vedano i chiarimenti dell'organo di vigilanza del luglio del 2013).

Corre tuttavia l'obbligo di sottolineare che la percentuale del 2,1 ha visto la luce nel D.M. relativo al trimestre aprile/giugno 2003, allorquando, con riferimento ad un'indagine conoscitiva svolta del 2002, l'organo di vigilanza ha rilevato, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali (maggiorazione media riportata in questi termini ed in questa misura nei successivi D.M. trimestrali sino all'attualità).

Ora, anche a voler ritenere congrua con quanto prescritto dalla L. n. 108/96 in punto di rilevazione dei tassi tale indagine conoscitiva del 2002 (sulla cui metodica si rimanda alla nota metodologica, invero non eccessivamente analitica, contenuta nel D.M. relativo al successivo trimestre luglio/settembre 2003), pare arduo ritenere che la stessa possa, di per sé sola, integrare la rilevazione trimestrale prescritta dalla legge da ultimo citata (vuoi in quanto non emerge *prima facie* l'avvenuto svolgimento di altre "indagini conoscitive" vuoi in quanto appare singolare che a fronte ad eventi di notorio impatto sul settore – quali il c.d. credit crunch o la crisi europea del debito sovrano – la maggiorazione in esame sia rimasta immutata per oltre un decennio).

Ecco dunque che, in assenza di un'effettiva rilevazione trimestrale dei tassi moratori medi, non è chiaro come l'interprete rigorosamente rispettoso del dettato dell'art. 644 c.p. e della L. n. 108/96 possa statuire l'usurarietà del tasso moratorio convenuto e/o applicato dall'istituto di credito.

Si ritiene pertanto che, anche a non voler aderire alla ricostruzione sistematica fatta propria da questo giudice, non possa procedersi all'astratta sommatoria dei tassi così come auspicato da parte ricorrente, sia in quanto in alcun modo prevista dalle summenzionate

Diritto Civile Contemporaneo

pronunzie di legittimità sia in quanto comunque non eseguibile per le suesposte considerazioni giuridico – contabili (come del resto già ritenuto, seppur con motivazioni diverse tra loro, da numerose pronunzie della giurisprudenza di merito: Trib. Taranto, ord. 17.10.2014.; Trib. Torino, sent. 17.9.2014; Trib. Napoli, ord. 15.4.2014; Trib. Milano, ord. 28.1.2014).

Dal rigetto della domanda di accertamento della nullità consegue evidentemente il rigetto delle ulteriori domande svolte da parte ricorrente.

La peculiarità della questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale adito ed i contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

- RIGETTA il ricorso proposto da Cardillo Jacopo e Cardillo Alessandro nei confronti di Unicredit s.p.a.;

- COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Frosinone, 19.12.2014

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Ilaria Pepe